

ACCORDO INTERPRETATIVO SUI REQUISITI UTILI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI AL CONTRATTO DECENTRATO 5 GIUGNO 2000.

L'anno 2000, il giorno 8 novembre 2000, presso la sede della Piazza della Liberta' n. 3, sono presenti:

.....
i quali, premesso:

- che in data 5 giugno 2000 è stato sottoscritto contratto decentrato integrativo in particolare sulle percentuali e sui criteri da utilizzare per le progressioni economiche orizzontali;
- che sono stati pubblicati i bandi relativi alle selezioni con decorrenza 1 gennaio 2000 e 2 aprile 1999;
- che in fase di istruttoria delle domande sono emersi alcuni dubbi interpretativi, per i quali si rende necessario raggiungere un'intesa

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - MANSIONI SUPERIORI

- Poiché tra i requisiti di cui al citato accordo 5 giugno 2000 si fa espresso riferimento alla categoria (ex qualifica) di appartenenza, le Parti ritengono che il periodo lavorativo coincidente con un incarico formale e corrispondente retribuzione di mansioni superiori non sia considerato ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria medesima, anche nel caso in cui al detto periodo - senza soluzione di continuità - abbia fatto seguito, in quanto vincitore di concorso, l'attribuzione formale della nuova categoria (o qualifica).

Art. 2 - PART TIME

L'anzianità di servizio per il lavoratore con prestazione lavorativa a part time viene conteggiata in misura proporzionale al tempo lavorato.

Art. 3 - IDONEITA' AI CONCORSI

- Il punto relativo dell'accordo va interpretato nel senso che il punteggio relativo al superamento di concorsi viene considerato solamente qualora sia possibile procedere in modo certo ad una equiparazione con le categorie (ex qualifiche) nell'Ente Locale.
- E', pertanto, escluso, per esempio, il superamento dei corsi di abilitazione all'insegnamento.

Art. 4 - SCIVOLI IN APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

- Poiché tra i requisiti di cui al citato accordo 5 giugno 2000 si fa espresso riferimento alla categoria (ex qualifica) di appartenenza, in tutti i casi in cui la normativa succedutasi nel tempo (es., DD.PP.RR. di recepimento di accordi contrattuali nazionali) ha comportato inquadramenti automatici di personale in categorie (ex qualifiche) superiori od inferiori, la data da prendere a riferimento per il calcolo dell'anzianità nella diversa qualifica coincide con quella stabilita dall'Ente con la deliberazione di presa d'atto della nuova normativa.

ART. 5 - CORSI DI AGGIORNAMENTO

- Le Parti concordano di richiedere a tutti gli interessati di far pervenire la certificazione relativa a quanto dichiarato nella domanda, se non presente nel fascicolo personale.
- La certificazione o altra prova certa deve espressamente indicare:
 - la data di svolgimento del corso (avuto riguardo al periodo di effettiva partecipazione personale, che deve avere avuto inizio non prima del 1 gennaio 1990 e terminato non oltre il

31 dicembre 1999);

- la sua durata (riferita ad un corso unitariamente organizzato; non è possibile cumulare corsi - anche sul medesimo argomento - organizzati in tempi successivi); l'effettiva partecipazione del richiedente.
- La mancata presentazione - entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio - anche di un solo elemento della suddetta documentazione comporta l'impossibilità di attribuzione del relativo punteggio. .
- Fanno eccezione i casi in cui:
 - i due requisiti previsti dal contratto decentrato, e cioè il limite cronologico del 1 gennaio 1990 e la durata pari ad almeno 20 ore, siano chiaramente indicati in una deliberazione o provvedimento dirigenziale;
 - e, inoltre,
 - sia certa (per es., attraverso firme di presenza, deliberazione/provvedimento dirigenziale di presa d'atto) la partecipazione del dipendente al corso per tutta la sua durata o per almeno 20 ore.

Nello specifico, le Parti concordano:

- di considerare utile a condizione che sussistano tutti i presupposti individuali sopra indicati - il corso denominato di "alfabetizzazione e aggiornamento per il personale provinciale", organizzato dal dirigente del servizio informatica anno 1993;- di non considerare utile l'aggiornamento per il personale della ex 5^a q.f. di cui alla deliberazione G.P. n. 54/1997.